



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SECRETARIATO GENERALE – Autorità di Audit

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Segretariato Generale- Autorità di Audit

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50
PER L'APPALTO DI

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AL SEGRETARIATO GENERALE – AUTORITÀ DI AUDIT - MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FEAD –

FONDO EUROPEO DI AIUTI AGLI INDIGENTI

Allegato 1 Capitolato Prestazionale

Sommario

| | |
|--|----|
| Paragrafo 1 - Inquadramento del Servizio In appalto | 3 |
| Paragrafo 2 - Oggetto e contenuto dei servizi in affidamento | 7 |
| Paragrafo 3 - Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del servizio | 8 |
| Paragrafo 4 - Durata e tempistica di svolgimento dei servizi richiesti | 9 |
| Paragrafo 5 - Ammontare massimo dei corrispettivi | 10 |
| Paragrafo 6 - Riserva per eventuali servizi analoghi..... | 10 |
| Paragrafo 7 - Obblighi e diritti dell'affidatario | 10 |

Paragrafo 1 - Inquadramento del Servizio In appalto

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia, è responsabile , della gestione, dell'attuazione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione europea (UE) attraverso il Fondo europeo di aiuto agli indigenti (di seguito FEAD).
2. Al Segretariato Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è attribuita la funzione di Autorità di Audit e la responsabilità della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del FEAD (PO I FEAD 2014 2020).
3. Il FEAD è nato in prosecuzione e ampliamento del precedente Programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (PEAD) e come traduzione legislativa dell'impegno di riduzione della povertà previsto dalla Strategia Europa 2020.
4. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 223/2014 dell'11 marzo 2014 relativo al "Fondo di Aiuti europei agli indigenti", il FEAD è attivo per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ed è integrato nel contempo i fondi strutturali. Lo stesso Regolamento pone fra gli obiettivi del FEAD la promozione della coesione sociale e il rafforzamento dell'inclusione sociale e concorrendo all'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base nonché attività a favore dell'inclusione sociale finalizzate all'integrazione sociale delle persone indigenti.
5. Il Programma Operativo I FEAD 2014 2020 redatto ai sensi del regolamento ed adottato con decisione della CE C(2014)9679 dell'11 dicembre 2014 prevede un impegno del Fondo per oltre 670 milioni di euro per il periodo 2014-2020 ed un cofinanziamento nazionale superiore a 118 milioni di euro con una spesa pubblica complessiva superiore a 788 milioni di euro.
6. Il Programma Operativo I FEAD 2014-2020 ha previsto quattro forme di deprivazione materiale su cui intervenire, e per ognuna ne ha oltre ad una descrizione macroscopica ha indicato le modalità operative dei relativi interventi:
 - I. povertà alimentare (dotazione euro 480.374.816,00). L'intervento consiste nella distribuzione di beni alimentari
 - Obiettivo: mitigare la povertà alimentare attraverso la distribuzione di beni alimentari.
 - Destinatari finali: persone in condizione di grave deprivazione materiale.
 - II. deprivazione materiale di bambini e ragazzi in ambito scolastico (dotazione euro 150.000.000,00). L'intervento consiste nella distribuzione di materiale scolastico a studenti appartenenti a nuclei familiari in condizione di grave disagio economico.
 - Obiettivo: sostenere gli studenti in situazioni di deprivazione materiale attraverso la distribuzione di materiale scolastico.
 - Destinatari finali: studenti appartenenti ai nuclei familiari beneficiari della misura

nazionale "Sostegno per l'Inclusione Attiva" (SIA) o in situazione equivalente, che frequentano la scuola primaria o secondaria, individuati dai Servizi sociali dei Comuni o degli Ambiti Territoriali che svolgono il ruolo di Organizzazioni partner.

III. deprivazione alimentare ed educativa di bambini e ragazzi in zone deprivate (dotazione euro 77.000.000,00). Il programma finanzia l'erogazione di cibo pronto per il consumo. A tali interventi si associa l'offerta di servizi socio-educativi che verranno realizzati nelle fasce pomeridiane nell'ambito del PON Istruzione.

- Obiettivo: offrire pasti in scuole situate in contesti territoriali fortemente deprivati sia economicamente che socialmente, così da consentire, da un lato, l'apertura pomeridiana delle scuole per le attività socio-educative e, dall'altro, di contrastare la povertà alimentare dei bambini e ragazzi.
- Destinatari finali: studenti che vivono in aree territoriali socialmente ed economicamente svantaggiate.

IV. deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili (dotazione euro 50.000.000,00). Il programma finanzia interventi a bassa soglia per la soddisfazione di bisogni immediati - distribuzione di beni di prima necessità (indumenti, prodotti per l'igiene personale, sacchi a pelo, kit di emergenza, etc.), e la distribuzione di altri beni materiali, in conformità con l'articolo 2, comma 1, del Regolamento FEAD.

- Obiettivo: contrastare la marginalità estrema (senza dimora) e rispondere a bisogni materiali di persone o famiglie gravemente deprivate.
- Destinatari finali: persone senza dimora o in situazione di estrema precarietà abitativa e altre persone o famiglie gravemente deprivate.

7. Modalità attuative degli interventi, coordinamento con programmi nazionali e complementarietà con il FSE, ruoli e funzioni degli OO.II, Op, OnP e beneficiari finali, sono descritte nell'OP I e nel Regolamento 223/2014.

8. In particolare l'Autorità di Audit di questo Segretariato ai sensi dell'art. 34 del citato Regolamento (UE) n. 223/2014 è chiamata a svolgere le seguenti funzioni:

I. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate.

I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo o, se del caso, su una verifica di convalida e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di

operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento finanziario.

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dal Fondo a un PO I non superi 35.000.000 EUR, l'autorità di audit è autorizzata a limitare le attività di controllo ad un audit annuale del sistema che preveda anche una verifica di convalida su una combinazione di test delle operazioni casuali e basati sul rischio. L'attività di audit è svolta in conformità alle norme in materia di controllo riconosciute a livello internazionale e quantifica ogni anno il livello di errori presenti nelle dichiarazioni di spesa certificate alla Commissione.

- II. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.
- III. L'autorità di audit si assicura che le attività di audit tengano conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.
- IV. Entro otto mesi dall'adozione di un programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento o, se del caso, il metodo della verifica di convalida per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a decorrere dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a due programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.
- V. L'autorità di audit prepara:
 - a. un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento finanziario;
 - b. una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a due programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

- VI. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la

relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

- VII. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
- VIII. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

Inoltre questa Autorità di Audit deve assolvere obblighi di cooperazione con la Commissione e gli altri organismi derivanti dall'attuazione dell'art. 37 del citato regolamento Regolamento.

Più in generale questo Segretariato, nella Funzione di Autorità di Audit, deve:

- vigilare sull'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi di riferimento a partire dalla designazione espressa tramite la valutazione della conformità delle Autorità di gestione e delle Autorità di certificazione;
- garantire il monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione delle Autorità di gestione e di certificazione;
- garantire l'attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di Audit;
- verificare che i meccanismi di gestione e di controllo siano posti in essere e applicati in modo tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
- predisporre la strategia di audit, aggiornata periodicamente;
- formalizzare in apposito Manuale, delle modalità di espletamento dell'attività degli auditor;
- garantire l'individuazione di specifiche modalità di monitoraggio dei follow-up sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l'Autorità di gestione e di certificazione;
- garantire che le spese finanziate si basino su documenti giustificativi verificabili e siano legali e regolari;
- verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;
- prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare le somme indebitamente versate;
- la registrazione e l'archiviazione in formato elettronico di tutti i controlli, follow-up ed

eventuali misure correttive da adottare ed adottate.

Per l'assolvimento di tali funzioni e di tutti i compiti derivanti dal ruolo sopra descritto, in attuazione delle norme che regolano il FEAD, questo Segretariato ha necessità di acquisire da Operatore economico altamente specializzato un adeguato supporto di natura tecnica, specificamente mirato al controllo del raggiungimento degli obiettivi di regolarità e correttezza dei processi di gestione e al controllo degli interventi e della regolarità delle spese, nonché alla verifica delle procedure delle correlate certificazioni di spesa. Alla selezione dell'Operatore anzidetto lo scrivente Segretariato intende provvedere a mezzo di apposita procedura di gara aperta, della quale il presente atto costituisce il capitolato prestazionale.

Paragrafo 2 - Oggetto e contenuto dei servizi in affidamento

1. L'appalto in affidamento ha per oggetto l'erogazione del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit del FEAD che l'Operatore selezionato dovrà fornire, a supporto della funzione di audit, in particolare rispetto a:
 - a. Elaborazione della manualistica sulle procedure relative all'audit, incluse le check-list di supporto all'esecuzione dei controlli.
 - b. Valutazione sull'adeguatezza della struttura organizzativa e dei sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione e degli Organismi Intermedi finalizzata ad accertare che tali sistemi siano adeguati rispetto ai compiti loro affidati in attuazione della normativa comunitaria e verifica della regolare implementazione delle procedure previste al Sistema di Gestione e Controllo del FEAD.
 - c. Elaborazione della reportistica di audit relativa alle verifiche sul sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione e degli Organismi Intermedi.
 - d. Elaborazione del documento relativo alla metodologia di campionamento annuale per l'estrazione del campione di operazioni riconducibili a ciascuna domanda FEAD da sottoporre a controllo.
 - e. Esecuzione delle verifiche amministrativo-contabili e delle successive verifiche in loco sulle operazioni campionate al fine di riscontrare la regolarità dell'esecuzione delle azioni finanziate.
 - f. Elaborazione della reportistica di audit relativa alle verifiche sulle operazioni.
 - g. Gestione delle verifiche di follow up anche in riferimento ai controlli di sistema e sulle operazioni.
 - h. Alimentazione dei sistemi informativi in uso presso l'Autorità di Audit per la gestione e archiviazione dei dati sui controlli di competenza dell'Autorità di audit.
 - i. Predisposizione e aggiornamento del fascicolo documentale ed elettronico dei controlli.

- j. Monitoraggio e reporting delle attività mediante l'analisi e l'elaborazione dei dati relativi alle attività di controllo espletate.
 - k. Espletamento degli adempimenti di competenza dell'Autorità di Audit quali la predisposizione di note di riscontro agli attori coinvolti ai vari livelli nell'implementazione del FEAD, raccolta di documentazione nel caso di riscontri da fornire a soggetti terzi, istruttorie ed approfondimenti su casi specifici.
 - l. Attività di supporto tecnico-organizzativo e partecipazione agli audit da parte della Commissione europea e/o di altri organi di controllo nazionali ed europei.
 - m. Attività di supporto tecnico-organizzativo e partecipazione agli incontri organizzati nell'ambito del FEAD sulle tematiche inerenti i controlli e la certificazione delle spese.
2. L'espletamento dell'attività oggetto della presente procedura comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati, portando alla definizione complessiva di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Audit del FEAD.

Paragrafo 3 - Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del servizio

1. I servizi oggetto del presente capitolato verranno resi dall'Operatore selezionato a mezzo di un gruppo di lavoro, aventi le caratteristiche minime di seguito indicate.
- N. 1 Coordinatore di progetto - Esperto con almeno 12 anni di esperienza professionale di cui almeno 10 anni nella gestione di servizi complessi a supporto della gestione e/o controllo di Programmi cofinanziati da Fondi Strutturali e/o Fondi nazionali;
 - N. 1 Esperto senior – Esperto con almeno 10 anni di esperienza professionale, di cui almeno 7 anni di esperienza professionale in materia di programmazione, attuazione, controlli e sorveglianza di interventi cofinanziati da Fondi Strutturali e/o Fondi nazionali, e con esperienza di almeno 3 anni nel supporto alle Pubbliche Amministrazioni nelle attività di organizzazione e analisi dei processi;
 - N. 1 Esperto senior - Esperto con almeno 8 anni di esperienza professionale, di cui almeno 5 anni di esperienza professionale in materia di programmazione, attuazione, controlli e sorveglianza di interventi cofinanziati da Fondi Strutturali e/o Fondi nazionali;
 - N. 2 Esperti junior - Esperti con almeno 3 anni di esperienza professionale nella specifica materia oggetto dell'appalto e competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo di interventi finanziati dai fondi comunitari.
2. Nel caso di picchi di attività (valutazione e presentazione delle domande, monitoraggio, controlli e chiusura degli interventi), dovranno essere previste delle risorse attivabili on demand con le caratteristiche appresso indicate:
- N. 1 Esperti aggiuntivo senior con almeno 8 anni di esperienza professionale, di cui almeno 5

anni di esperienza professionale in materia di programmazione, attuazione, controlli e sorveglianza di interventi cofinanziati da Fondi Strutturali e/o Fondi nazionali.

- N. 1 Esperti aggiuntivo junior - Esperti con almeno 3 anni di esperienza professionale nella specifica materia oggetto dell'appalto e competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo di interventi finanziati dai fondi comunitari;
3. Le risorse messe a disposizione dall'Operatore aggiudicatario dovranno prestare la loro assistenza - salvo diversa indicazione dell'Amministrazione o diversa esigenza comunque fra le parti previamente condivisa - presso gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 4. L'Operatore aggiudicatario è in ogni caso obbligato a non modificare il gruppo di lavoro offerto, se non per cause obiettivamente non imputabili al medesimo e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.
 5. Fermo quanto sopra, le risorse proposte in sostituzione dovranno possedere caratteristiche curriculari specifiche almeno pari a quelle delle risorse sostituite.
 6. La sostituzione delle risorse verrà comunque considerata quale circostanza virtualmente produttiva dell'applicazione di penali contrattuali, secondo quanto in merito più esattamente indicato nello schema di contratto allegato al presente Capitolato.
 7. Ciascuna delle risorse umane messe a disposizione dall'operatore dovranno essere autosufficienti sotto il profilo della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento delle attività di competenza. Le spese legate alle trasferte sul territorio nazionale, in occasione di verifiche e controlli in loco che si rendano necessarie a esclusivo giudizio dell'Amministrazione oltre ad eventuali ulteriori trasferte, anche all'estero, saranno da considerarsi incluse nel corrispettivo stabilito nel contratto.
 8. Il servizio nel suo complesso dovrà comunque venire erogato secondo modalità tali da determinare un sostanziale trasferimento di know-how dall'esecutore alle risorse interne degli Uffici beneficiari, con accrescimento delle abilità professionali di questi ultimi in relazione agli obiettivi perseguiti con i processi di attività di cui trattasi.

Paragrafo 4 - Durata e tempistica di svolgimento dei servizi richiesti

9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito con l. 135/2012, la durata complessiva del contratto è stabilita in 60 mesi.
10. La specifica tempistica di esecuzione dei servizi tutti suindicati è ovviamente strettamente dipendente dalle concrete occorrenze di supporto che andranno a manifestarsi in capo all'Amministrazione.
11. In ogni caso, già nell'offerta tecnica i concorrenti saranno chiamati a formulare un piano di attività e di impegno delle risorse, con dettaglio complessivo delle giornate, che tenga conto del sistema di scadenze gestionali già ad oggi desumibile dal quadro normativo e programmatico di

riferimento.

Paragrafo 5 - Ammontare massimo dei corrispettivi

1. Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l'espletamento dei servizi oggetto di gara è stabilito in € 1.390.151,00 (€uro unmilionetrecentonovantamilacentocinquantuno/00), oltre IVA come per legge, da intendersi quindi a tutti gli effetti quale base d'asta della procedura. Non sono ammesse offerte in aumento.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già aggiudicati, per un importo complessivo massimo stimato, pari all'importo già aggiudicato, a condizione che gli stessi siano conformi al Capitolato e all'offerta di gara qualora migliorativa, come meglio dettagliato.

Paragrafo 6 - Riserva per eventuali servizi analoghi

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già aggiudicati, per un importo complessivo superiore pari all'importo di aggiudicazione, a condizione che gli stessi siano conformi al Capitolato e all'offerta di gara qualora migliorativa.
2. In ogni caso, il ricorso a tale procedura sarà possibile entro i tre anni successivi alla stipula del contratto originario.
3. L'affidamento dei predetti servizi analoghi di assistenza tecnica per l'attuazione del POR FSE mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara dovrà rispondere ai requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 50/2006, art. 63 comma 5.

Paragrafo 7 - Obblighi e diritti dell'affidatario

4. Gli obblighi e i diritti dell'affidatario, fermo quanto qui stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato di gara, da intendersi parte integrante del medesimo.
5. Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

IL SEGRETARIO GENERALE